



COMUNE DI BUSCATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA

N. 26 DEL 01/07/2024

OGGETTO:

CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DEI CAMPACCI DAL GIORNO 4 AL GIORNO 7 LUGLIO P.V. IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA BIRRA "BIRBUSCA 16ma EDIZIONE"

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Premesso che nei giorni 4, 5, 6 e 7 luglio p.v., dalle ore 19:30 alle ore 24:00, si svolgerà presso l'area feste comunale sita in Via dei Campacci l'evento denominato "BIRBUSCA 16ma EDIZIONE" organizzato dall'Associazione Culturale "I GANASSA" con sede a Buscate in Via Giotto n. 1;

Visto il programma della manifestazione, allegato alla richiesta di autorizzazione evento acquisita al prot. n. 5083 del 09.05.2024;

Vista l'autorizzazione all'utilizzo dell'area feste comunale rilasciata dal Sindaco in data 28.06.2024 ns. prot. n. 7255;

Considerato che, prevedendosi un afflusso notevole di persone, per motivi di sicurezza oltre che per esigenze di carattere tecnico, si ritiene opportuno chiudere al traffico veicolare la Via dei Campacci nel tratto compreso tra il civico 2 e l'intersezione con Via della Costiera;

Dato atto che la Via dei Campacci, nel tratto compreso tra Viale 2 Giugno e Via della Costiera, è strada a senso unico di circolazione con entrata da Viale 2 Giugno;

Accertato che la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area interessata può costituire intralcio e pericolo, durante lo svolgimento della manifestazione;

Ritenuta l'opportunità, per ragioni di sicurezza, pubblico interesse e viabilità, di provvedere all'istituzione, nell'area in questione, del divieto di circolazione e di sosta dei veicoli e, ove si presentasse la necessità, la rimozione forzata degli stessi, consentendo unicamente, il transito ai mezzi di soccorso ed a quelli delle Forze di Polizia;

Attesa pertanto l'esigenza di consentire lo svolgimento di tale manifestazione in condizioni di sicurezza per gli operatori e i partecipanti;

Atteso altresì che la validità del presente provvedimento è subordinata al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'evento da parte dell'Ufficio comunale competente;

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Attesa la propria competenza dell'adozione del presente atto;

O R D I N A

Per le motivazioni in premessa indicate, la modifica temporanea della viabilità in **VIA DEI CAMPACCI, nel tratto compreso tra il civico 2 e l'intersezione con Via della Costiera**, nei giorni **04, 05, 06 e 07 luglio 2024 dalle ore 19:00 alle ore 24:00** circa e comunque fino al termine della manifestazione in argomento, come di seguito specificato:

1. CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AI VEICOLI NON AUTORIZZATI;

Conseguentemente, per i soli autorizzati e residenti di Via dei Campacci n. 2, è istituito il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra Viale 2 Giugno e il civico 2 di via dei Campacci.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia stradale.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico, oltre che con la pubblicazione all'Albo Pretorio, anche mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale **che sarà a carico dell'Organizzazione della manifestazione oggetto della presente ordinanza.**

Al termine delle manifestazioni, a cura e spese degli organizzatori, dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, compresa la ripulita, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

Gli organizzatori si assumono, ogni responsabilità derivante dalla stessa ed in particolare solleva il Comune di Buscate da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dallo stesso.

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, se dal caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

Il presente provvedimento è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo agli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai componenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando di Polizia Locale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, si potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Il presente provvedimento entrerà in vigore e si intenderà automaticamente revocata rispettivamente con la posa e la rimozione della prescritta segnaletica, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente. In particolare la segnaletica di divieto di sosta deve essere installata almeno 48 ore prima dell'inizio della vigenza del divieto.

Dovranno essere adottate tutte le misure idonee per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità previste dalla normativa in vigore, con particolare riferimento a quelle contenute nell'art. 21 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e artt. 30 e successivi del relativo Regolamento di Esecuzione.

Questa amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dallo svolgimento della manifestazione in argomento.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia;

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile dell'Area Polizia Locale.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza che sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei previsti cartelli di segnaletica stradale di cantiere.

Nei confronti degli inadempimenti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal citato D. Lvo 285/92.

La validità del presente provvedimento è subordinata al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'evento da parte dell'Ufficio comunale competente.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le eventuali precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Al termine della manifestazione dovrà essere immediatamente ripristinata la segnaletica preesistente.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni di tutte le leggi e di regolamenti vigenti.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Sig. FERRARIO ALESSANDRO in qualità di Presidente dell'Associazione "I GANASSA"

L'invio, per conoscenza, di copia della presente ordinanza a:

- Stazione Carabinieri di Cuggiono
- Commissariato P.S. Legnano
- Questura di Milano – Ufficio di Gabinetto
- Croce Azzurra Buscate
- 118 di Varese

- Ufficio Tecnico Comunale Sede
- U.R.P. Sede

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE
Comm. Capo Roberto Manduci